



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 716

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 23.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARA DEL 06/02/2026: ASD Polisportiva Futura - ASD Academy Pescara
Reclamo proposto da: Polisportiva Futura.

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società POLISPORTIVA FUTURA avverso l'esito della gara ASD POLISPORTIVA FUTURA - ASD ACADEMY PESCARA FUTSAL disputata in data 06/02/2026 nel Campionato Nazionale Serie "A2 ELITE" Maschile rileva:

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver violato i limiti di partecipazione dei giocatori previsti nelle gare dei Campionati di Serie "A2 ELITE" previsti nel C.U. 01/2025, avendo schierato nella gara di che trattasi solo un calciatore formato nato dal 01 gennaio 2003 anziché i due minimi previsti.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dall'esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta ACADEMY PESCARA FUTSAL è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione solo un calciatore formato nato dopo il 01/01/2003 (Segamiglio Cristiano nato il 05/10/2004), e per tale motivo in numero inferiore rispetto a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 ELITE per il quale " *Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui 2 nati dal 1° gennaio 2003 in poi.* "

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 632 del 11/02/2026
si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla ASD ACADEMY PESCARA FUTSAL ,
la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia